

N. R.G. 2016/44



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Prima sezione CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 44/2016 promossa da:

(C.F. . . . . . , con il patrocinio dell'avv.  
MORANDI NORIS, elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA VINCI  
4 50132 FIRENZE, presso il difensore avv. MORANDI NORIS

ATTORE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI FIRENZE**

CONVENUTO

Il Giudice dott. Marco Bilisari,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/02/2017,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso del 5 gennaio 2016, . . . . . cittadino  
proveniente dalla regione del Punjab, ha impugnato il  
provvedimento emesso in data 6 ottobre 2015 e notificatogli il 7  
dicembre 2015 con il quale la Commissione Territoriale per il  
riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze gli ha  
negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme  
complementari di protezione.

Radicatosi il contraddittorio, la Commissione Territoriale di  
Firenze, si è costituita in giudizio depositando memoria di  
costituzione e risposta.

Il ricorrente sostiene di trovarsi, innanzitutto, nelle condizioni  
per vedersi riconosciuto lo status di rifugiato, in considerazione  
del fondato timore di essere perseguito, nel proprio Paese, per  
motivi di religione, ed in subordine chiede il riconoscimento  
della protezione sussidiaria prevista dall'art. 14 del d.lgs. n.



251/2007, tenuto conto in particolare modo della situazione generale di insicurezza e di pericolo del Paese di provenienza, e comunque invoca la sussistenza di motivi umanitari per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'art. 5 comma 6 d.lgs. n. 286/98.

Dinanzi alla Commissione nonché davanti al Giudice nel corso dell'interrogatorio libero espletato il 17 novembre 2016, il [redacted] ha dichiarato - in estrema sintesi - di essere stato aggredito pesantemente (riportando delle ferite ad un braccio di cui porta ancora oggi delle cicatrici) da un gruppo di sciiti (mentre lui si è dichiarato sunnita), avendolo questi sentito commentare in pubblico, in maniera critica, il fatto che gli stessi si autoflagellassero in ossequio al proprio credo religioso; secondo il suddetto racconto, il 18 ottobre 2011, il medesimo, dopo avere accompagnato, con il proprio riscio elettrico, a [redacted] (villaggio vicino alla città di Gujarat), una famiglia del suo villaggio, affinché partecipasse ad un'assemblea di flagellazione, esprimeva in un luogo pubblico, parlando con un collega, le sue perplessità circa l'esercizio di tale pratica (*"ma che tipo di musulmani sono... a flagellarsi così... io li ho portati da così lontano e si stanno facendo del male per se stessi"*, verbale dell'audizione davanti alla Commissione) e tutto ciò veniva udito da un passante che, immediatamente, andava a riferirlo agli sciiti presenti in assemblea; dopodiché, dalla sala, uscivano il passante stesso ed altre sei o sette persone che cominciavano a pestarlo e la polizia, per paura, si limitava a chiamare un'ambulanza; dopo, gli stessi uomini si recavano a cercarlo a casa, in un vicino villaggio, mentre ancora si trovava in ospedale, trovandovi soltanto la madre.

Ciò posto, ritiene il Giudicante che tale vicenda personale, per quanto possa anche essere credibile, considerata la notorietà del rito praticato dagli sciiti e dell'odio esistente tra i due gruppi religiosi, non possa ricondursi nell'ambito di quegli atti di persecuzione descritti dagli artt. 2, 7 e 8 del d.lgs. 251/2007, nonché dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sul



riconoscimento dello status di rifugiato: in particolare, si ritiene che il ricorrente sia incappato nel drammatico episodio narrato in modo del tutto involontario, a causa della sua ingenuità nell'esprimere un semplice giudizio su una pubblica via, nella convinzione di non essere ascoltato dai diretti interessati, proprio nelle vicinanze di un'assemblea di fanatici religiosi, in occasione della celebrazione di un rito annuale (Ashura); dopo quanto accaduto, il ricorrente si sarebbe trasferito con il fratello ad Islamabad e lì, per quanto emerge dagli atti, vi ha vissuto tranquillamente per quasi due anni, avendo lasciato il Pakistan il 4 giugno 2013; dunque, non appare fondato il timore che lo stesso, a distanza di oltre cinque anni dall'episodio in questione, provocato da una sua leggerezza (che verosimilmente non verrà più ripetuta stante l'esperienza vissuta), dopo che il medesimo si era stabilizzato, con la sorella ed il cognato, nella capitale del Pakistan, possa essere ancora oggetto di persecuzioni da parte del contrapposto gruppo religioso, peraltro di minoranza in Pakistan, solo perché, in un limitato contesto territoriale, si era lasciato sfuggire, nel bel mezzo di una cerimonia religiosa celebrata da un gruppo di fanatici, la frase sopra riportata.

Non sussistono neanche le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria poiché, dalle informazioni disponibili (v. resoconto aggiornato al 14.11.2016 Ministero dell'Interno, Commissione Nazionale per il diritto di asilo, Area II - Affari internazionali e Comunitari Unità COI), non emerge che l'area di provenienza del ricorrente (Punjab) sia interessata da una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato interno o internazionale, neanche secondo l'accezione comunemente condivisa dalla giurisprudenza formatasi sulla base del diritto internazionale umanitario (v. art. 1 II protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 sulla protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali); ed invero, anche alcune pronunce di questo Tribunale (Giudice dr. Florio nelle cause nn. 7201/2014 e 20725/2013) hanno negato, sia nel 2014



che nel 2015, la protezione sussidiaria per soggetti provenienti dal Punjab.

Tuttavia, l'attuale situazione di insicurezza della provincia del Punjab pachistano, essendo caratterizzata comunque dalla presenza di frequenti attentati terroristici, pur non sussistendo la fattispecie contemplata dall'art. 14 lett. c) d. lgs. 251/2007, è comunque meritevole di considerazione ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari (cfr. circolare della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo del 30 luglio 2015 sulla possibilità di far rientrare in tale previsione la temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o della zona di origine, non riconducibile alle previsioni dell'art. 14 lett. c del d.lgs. n. 251/2007; secondo il Rapporto 2015/2016 di Amnesty International infatti: "Gruppi armati hanno continuato a compiere attacchi mirati contro i civili, inclusi operatori sanitari e civili vicini al governo... Gruppi armati hanno continuato a colpire civili vicini al governo od occupati in progetti gestiti dal governo. Ad aprile, 20 operai edili provenienti dal Sindh e dal Punjab sono stati uccisi nel distretto di Kech, nel Belucistan; le uccisioni sono state rivendicate dal Fronte di liberazione del Belucistan. Ad agosto, vari gruppi armati, tra cui Lashkar-e-Jhangvi, hanno rivendicato un attacco suicida che ha ucciso 18 persone, tra cui il ministro dell'Interno del Punjab").

È dunque fondata la richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. n. 286/1998.

In considerazione della particolarità della materia, le spese di lite devono essere integralmente compensate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così dispone:

1. respinge le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria proposte da *[nome]*, nato in *[paese]* il *[data]*



2. dichiara che il medesimo ha diritto ad ottenere dal Questore territorialmente competente, cui vanno trasmessi gli atti, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. n. 286/1998;
3. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
4. dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Firenze, nonché al Pubblico Ministero.

Così deciso in Firenze il 25 febbraio 2017

IL GIUDICE

dr. Marco Bilisari

